

del suo credito, avrebbe, come è noto, per automatica conseguenza la liberazione del Consorzio in virtù degli accordi in essere tra la Banca ed il Consorzio stesso.

In vista di tale liberazione debbono considerarsi ancora positivamente la autorizzazione acquisita dalla Banca in sede giudiziaria (ord. App. Roma 16 maggio 2007) ai fini del sequestro conservativo, sino a concorrenza di euro 800 milioni, in danno degli eredi Rovelli e l'autorizzazione del novembre 2007 a correlato sequestro di attività patrimoniali individuate negli USA.

Nelle more sono rimasti in essere, ovviamente, così i giudizi di revocazione avviati e dalla Banca e, per suo conto, dal Consorzio presso la Corte d'Appello di Roma e il giudizio di rinvio, incardinato dal Consorzio presso la stessa Corte, che, per altro, è stato sospeso con ordinanza 24 aprile 2007 per riconosciuta pregiudizialità dei giudizi di revocazione.

Sullo stato delle azioni giudiziarie promosse dalla Banca e sullo stato delle trattative con gli aventi causa dell'ing. Rovelli, l'Intesa SanPaolo, di tanto richiesta, ha puntualmente riferito con nota n. 22083 data 18 marzo 2009, che di seguito viene integralmente trascritta:

******Riscontriamo la pregiata Sua del 5 marzo u.s. con la quale, in vista del completamento della relazione al Bilancio 2008 di codesto Consorzio, ci viene richiesto un aggiornamento sullo stato delle note azioni legali intraprese dalla nostra Banca in relazione alla vicenda in oggetto.*

Al riguardo, i fatti essenziali verificatisi nel corso del 2008 possono essere rappresentati nei termini in cui sono stati resi noti dalla nostra Banca attraverso gli atti con i quali si è estrinsecata l'informativa societaria sul punto.

E precisamente:

il Consiglio di Gestione del 25 luglio 2007 ha approvato l'adesione della Banca alla proposta formulata dalla famiglia Rovelli per la definizione transattiva del contenzioso IMI – SIR, mediante il pagamento a Intesa SanPaolo dell'importo complessivo di 200 milioni e la cessione, da parte degli eredi dell'ing. Rovelli alla Banca, di crediti fiscali verso l'Amministrazione dello Stato per circa 144 milioni.

L'adempimento della transazione è ancora in corso: nel 1° semestre 2008 sono stati accreditati 67,8 milioni, contabilizzati tra gli "altri proventi"; successivamente, nel corso del mese di luglio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha autorizzato il trasferimento a favore della Banca di ulteriori 59 milioni, che sono stati contabilizzati nel 3° trimestre dello scorso anno.

L'incasso dell'ultima tranche di circa 73,2 milioni era previsto per la fine del 2008, ma non ha potuto avvenire per difficoltà che i debitori hanno incontrato nel realizzo di asset finanziari.

Si presume che l'incasso possa avvenire nel corso del 2009.

Per quanto riguarda le altre azioni di cui si è fornito il quadro nella nostra precedente nota del 29 aprile 2008, nel corso del passato esercizio non si registrano eventi degni di rilievo.

Va da ultimo evidenziato che con i componenti della famiglia Rovelli è stato siglato un semplice accordo preliminare di transazione concernente la quota di responsabilità ad essi riferibile e che la stipula del contratto definitivo è soggetta al totale adempimento degli impegni dai medesimi assunti in sede preliminare.

Sino a quando tale ipotesi non si sarà verificata, la Banca mantiene la più ampia libertà d'azione nei confronti sia dei Rovelli sia delle altre controparti nell'ambito delle azioni legali tuttora in corso.

Ci è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti. ""

Preso atto delle informazioni rese dalla Banca Intesa SanPaolo ed anche aderendo a sollecitazioni pervenute da alcuni soci, nell'assemblea della società consortile tenuta il 15 maggio 2009 il Comitato ha condiviso le ragioni della proposta ulteriore proroga, in attesa dell'esito delle trattative tra Intesa SanPaolo e aventi causa dell'ing. Rovelli, dell'avvio dell'azione giudiziaria deliberata dal Comitato il 19 maggio 2005, a conferma delle decisioni adottate il 13 luglio 2004 e 15 dicembre dello stesso anno, e dal Consorzio nelle assemblee tenute il 30 maggio 2005, 29 maggio 2006, 11 maggio 2007 e 8 maggio 2008.

In pari tempo, il Comitato ha confermato che all'avvio stesso potrà rinunciarsi solo se ed in quanto si verificherà l'auspicata liberazione del Consorzio da ogni suo relativo debito nei confronti dell'Intesa SanPaolo – debito che, per altro, non ha alcuna sostanziale ragione di persistere - ed ha rinnovato espressamente e necessariamente la volontà di interrompere nuovamente ogni termine di prescrizione connesso all'azione giudiziaria in discorso.

L'avviso di interruzione della prescrizione è stato rinnovato anche dal Liquidatore del Consorzio, il quale – rilevato che in relazione alla transazione intervenuta con gli eredi Rovelli la Banca resta creditrice, nei loro confronti, di residui 73,2 milioni di euro, che stando a notizie di stampa sarebbero garantiti da fideiussione bancaria, ora sostituita, a quanto sembra, da un mandato a vendere rilasciato dai debitori - ha anche curato di evidenziare all'Istituto Bancario che per effetto

della cessione pro-solvendo fatta l'8 agosto 2002 dal Consorzio all'allora San Paolo IMI (ora Intesa SanPaolo) sembra derivare:

- l'infondatezza della diffida ad adempiere notificata dalla Banca al Consorzio con atto in data 14 novembre 2008, nella quale è richiesta la somma di euro 491.416.486,34 oltre agli interessi legali, somma di gran lunga superiore al residuo credito come sopra dichiarato;
- la liberazione del Consorzio da quanto dovuto in conseguenza del pregresso contenzioso, e per altro ancora in corso.

Il Liquidatore ha chiesto, perciò, a Intesa SanPaolo di rendersi con urgenza disponibile a concordare così il definitivo superamento del suddetto contenzioso – di per sé fonte di rilevante danno per la società consortile – come la promessa liberazione della medesima, che è costretta ad iscrivere in bilancio, anche nel 2008, somme che ritiene non dovute.

L'avanzato grado di attuazione dell'accordo transattivo tra Banca e aventi causa dell'ing. Rovelli, oltre alla molteplicità delle azioni avviate e dalla stessa Banca e, per sua parte, dal Consorzio, sembrano rendere ormai concreta la prospettiva di addivenire ad una condivisa soluzione che, soddisfacendo l'Intesa SanPaolo, consenta di chiudere positivamente, nell'interesse pubblico, nell'interesse del Consorzio e di ciascun socio, una esperienza per ogni altro verso utilissima.

In ogni caso, poiché il Comitato ha già agevolmente e prudenzialmente fatto fronte, fin dall'esercizio 2002,

all'azzeramento della quota di partecipazione nel Consorzio avvalendosi del capiente "fondo rischi ed oneri", la vicenda non potrà avere, per il Comitato stesso, altro effetto che la conferma delle registrazioni effettuate ove ricorra il caso più sfavorevole, ovvero la sopravvenienza di plusvalenze di bilancio.

Della citata sentenza della Suprema Corte 2469/03, relativamente alla quale si riferisce più specificamente nel paragrafo successivo, è stata data, con nota 15 aprile 2003 n. 110; pronta informativa al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Agli uffici dello stesso Dicastero è stata via via inoltrata ampia documentazione sull'intera vicenda (appunto riepilogativo; sentenza n. 4809/90 della Corte d'Appello di Roma nella causa IMI/Rovelli; sentenza n. 13411/96 del Tribunale di Roma nella causa IMI/CBS; sentenza n. 2887/00 della Corte d'Appello di Roma nella causa IMI/CBS; ricorso per Cassazione del Consorzio e relazione a corredo documentale del ricorso stesso; sentenza n. 2469/03 della Corte di Cassazione nella causa SanPaolo IMI /CBS) e sono stati trasmessi, come di consueto, i verbali delle riunioni nelle quali il Comitato ha trattato la questione.

Oltre a quanto esposto, è da dire soltanto che in attuazione della delibera dell'assemblea consortile 30 maggio 2005 – che ha invitato la controllata SIR Finanziaria ad anticipare, ex art. 2491 c.c., un milione di euro a valere sul

risultato della liquidazione – in data 31dicembre 2005 la stessa SIR Finanziaria ha versato al socio unico Consorzio Bancario SIR l'importo di euro 500.000.

L'acconto è stato contenuto nella detta misura su indicazione del liquidatore del Consorzio, in coerenza con la prefissata linea di chiedere i versamenti solo in ragione delle spese di ordinaria gestione più immediatamente prevedibili.

Il residuo importo di euro 500.000 sarà quindi richiesto in prossimità dell'esaurimento delle disponibilità finanziarie in essere.

L'operazione di acconto è garantita, nell'interesse di eventuali creditori terzi della capogruppo che dovessero risultare incapienti, dal Comitato per l'intervento nella SIR con propri crediti verso la SIR Finanziaria fino all'uguale ammontare di un milione di euro, oltre interessi. E' da dire, sul punto, che in sede assembleare il Comitato ha precisato agli altri soci che, ove per insufficienza delle disponibilità di SIR Finanziaria il credito di un milione di euro posto a garanzia dovesse essere rinunciato, in tutto o in parte, dal Comitato, il controvalore sarà dal Consorzio restituito ad esso Comitato, in uno agli interessi maturati, in sede di riparto finale della liquidazione.

4. Per richiamare i connotati essenziali dell'origine e degli sviluppi della vicenda Consorzio Bancario/Intesa SanPaolo (già

SanPaolo IMI e prima ancora IMI), si trascrive di seguito quanto già riassunto nella relazione al bilancio 2006 (v. ivi pagg. 36-58).

Come si è puntualmente esposto anche nelle precedenti relazioni e, in particolare, nella relazione del luglio 2003 (v. ivi pagg. 35-51), l'indebitamento verso il SanPaolo IMI (dall'1 gennaio 2007 Intesa SanPaolo spa) deriva non da sovvenzioni o finanziamenti o utilità ricevute dall'Istituto ma dagli effetti di una vicenda formale, formalmente conclusa dalla sentenza della Corte di Cassazione 18 febbraio 2003 n. 2469.

L'IMI fu, com'è noto, condannato da App. Roma 26 novembre 1990 n. 4809, a conclusione di un lungo giudizio rispetto al quale il Consorzio fu ritenuto e si ritenne estraneo, a pagare agli eredi Rovelli una abnorme somma di denaro, notorio oggetto di giudizi penali in nessun modo coinvolgenti il Consorzio.

Eseguito il pagamento l'IMI, ribaltando i propri comportamenti, si determinò a convenire in giudizio, con atto di citazione 19 luglio 1993, il ricostituito Consorzio, sostenendo innanzi al Tribunale di Roma di aver diritto al rimborso da parte del Consorzio medesimo.

Il Tribunale adito rigettò, con sentenza 21 settembre 1996 n.13411, la domanda dell'IMI ma, con sentenza 11 settembre 2001 n.2887, la Corte di Appello, ritenuto che il Consorzio aveva a suo tempo tacitamente ratificato le obbligazioni assunte nel 1979 nei confronti dell'ing. Nino Rovelli nel contesto delle pattuizioni del 19 luglio 1979, capovolse la decisione e condannò il Consorzio a risarcire l'IMI, nelle more fusosi con l'Istituto Bancario SanPaolo di Torino, accertando per altro il diritto dello stesso Consorzio di essere manlevato dagli aventi causa dell'ing. Rovelli ai sensi del provvido patto con quest'ultimo sottoscritto il 9 gennaio 1985.

Con la citata sentenza del 18 febbraio 2003 la Corte di Cassazione ha in sintesi statuito:

A) che il Consorzio deve rifondere al SanPaolo IMI, *in virtù della ratifica, effettuata negli anni 1979/1980, dei cosiddetti patti Rovelli del 19 luglio 1979*, quanto dall'IMI pagato agli eredi

Rovelli in esecuzione della sentenza Appello Roma 26 novembre 1990 n.4809 (506,1 milioni di euro), nonchè le spese di lite liquidate a carico del Consorzio da Appello Roma 11 settembre 2001 n.2887 (0,3 milioni di euro);

B) che la esatta quantificazione della somma come sopra dovuta deve, tuttavia, essere definita dal Giudice cui la causa è rinviata in seguito alla cassazione di talune parti della sentenza impugnata innanzi alla Corte di Cassazione fra le quali:

- la parte che riconosceva come dovuta dal Consorzio al SanPaolo IMI anche la somma di 14,7 milioni di euro, oltre ai relativi interessi fino alla data del pagamento (8,9 milioni di euro), quale controvalore dei titoli ceduti dall'ing. Rovelli al Consorzio-Comitato in adempimento dell'accordo 9 gennaio 1985;

- la parte che quantificava gli interessi sulla somma di cui al punto A) a decorrere dalla data di notifica dell'atto di appello del SanPaolo IMI (87,7 milioni di euro);

C) che la signora Battistella e la società Eurovalori devono rifondere al Consorzio quanto questo, in relazione ai punti A) e B), avrà pagato al SanPaolo IMI, mandandosi, tuttavia, al Giudice del rinvio di emettere in tal senso anche condanna, sia pure condizionata.

Il giudizio di rinvio è stato avviato, dal SanPaolo IMI, con atto notificato il 18 febbraio 2004 ed è attualmente sospeso, come si dirà in prosieguo.

Di seguito alla riassunta vicenda processuale il liquidatore del Consorzio ha provveduto, già in sede di bilancio al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003, da una parte, alla registrazione contabile, necessariamente provvisoria, dei suoi primi effetti e, d'altra parte, alle dovute iniziative di merito nei confronti del SanPaolo IMI e degli altri soci della società consortile.

◇ Con riferimento ai profili contabili

Nel bilancio al 31 dicembre 2002 il Consorzio ha cautelatamente registrato, nel passivo, il debito verso il SanPaolo IMI al netto, perciò, di quanto oggetto del giudizio di rinvio, e,

nell'attivo, il corrispondente credito nei confronti di Battistella ed Eurovalori, svalutato, intanto, del 50%.

Ha poi registrato, nei conti d'ordine, con riguardo all'oggetto del giudizio di rinvio, il potenziale ulteriore credito del San Paolo IMI ed il corrispondente potenziale debito degli aventi causa Rovelli.

Nell'esercizio 2003, mentre non è intervenuto alcun concreto elemento che giustificasse una riduzione del debito registrato verso il SanPaolo IMI, le iniziative da questo assunte, anche all'estero, nei confronti degli aventi causa dell'ing. Rovelli non avevano a loro volta fatto emergere, per quanto riferito dal SanPaolo IMI con nota del 30 marzo 2004, attendibili e quantificabili aspettative di recupero.

In questa situazione, per altro caratterizzata dalla intervenuta cessione pro-solvendo - fatta dal Consorzio al SanPaolo IMI l'8 agosto 2002 - dei crediti verso Battistella ed Eurovalori, nonché dall'esito degli accertamenti patrimoniali svolti anche dal Consorzio, al liquidatore di questo è sembrato doveroso:

- da una parte confermare le registrazioni contabili passive;
- d'altra parte svalutare ancora, azzerandone il valore, il credito verso Battistella ed Eurovalori nella linea di estrema prudenza già enunciata nella relazione al bilancio dell'esercizio 2002 quando si era fatta espressa avvertenza di siffatta eventualità;
- d'altra parte ancora, confermare le appostazioni dei conti d'ordine pur se, con riferimento a queste, si confida nel favorevole esito del giudizio di rinvio.

Negli esercizi 2004 e 2005 non sono emersi nuovi elementi concreti, si che le scritture, così attive come passive, sono state mantenute inalterate.

Nello stesso senso si è provveduto per l'esercizio 2006.

Le ragioni delle predette registrazioni, effettuate dal Consorzio anche alla stregua dei pareri tecnici da esso acquisiti, sono state chiarite ai soci nelle annuali relazioni al bilancio,

dove si è avvertito puntualmente in merito ai possibili sviluppi della vicenda anche precisandosi:

- a - per quanto attiene al debito verso il SanPaolo IMI:
- che lo stesso è suscettibile di esatta quantificazione solo a seguito della conclusione del giudizio di rinvio;
 - che lo stesso è suscettibile di riduzione sia per effetto di eventuali recuperi direttamente ottenuti dal SanPaolo IMI nei confronti degli aventi causa dell'ing. Rovelli sia per effetto di eventuali recuperi direttamente ottenuti dal SanPaolo IMI nei confronti dei numerosi soggetti coinvolti nei notori processi penali avviati a Milano e già conclusi (vedi Tribunale Milano 29 aprile 2003, Appello Milano 23 maggio 2005 e, da ultimo, Cassazione 4 maggio 2006);
- b - per quanto attiene al credito verso Battistella ed Eurovalori:
- che lo stesso è di esazione non solo condizionata al previo pagamento del Consorzio ma gravemente incerta e in quanto ancora privo di sanzione di "condanna" e in quanto verso soggetti le cui attività patrimoniali non sono ancora accertate.

✧ Con riferimento alle iniziative di merito

Il Consorzio attuale (Nuovo Consorzio), pur ritenendo iniqua la situazione imprevedibilmente consolidatasi a suo carico dopo vent'anni di utile e contabilmente positiva gestione, si è adoperato in ogni possibile modo e per favorire il recupero diretto da parte del SanPaolo IMI delle somme ad esso sostanzialmente dovute soltanto dagli aventi causa dell'ing. Rovelli (e, se del caso, da terzi) e per individuare soluzioni adeguate.

Già in esito alla sentenza Appello Roma n.2887 del 2001 il Consorzio provvide così ad offrire al SanPaolo IMI ogni migliore collaborazione come a proporre che, a garanzia dei suoi interessi creditori, un liquidatore di sua indicazione assumesse la gestione della società consortile, gestione comunque mantenuta nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

Insieme, il Consorzio attuò, pur nella più assoluta mancanza di strutture operative e di mezzi finanziari, una ampia ricerca sulle eventuali attività patrimoniali dei debitori finali,

ricerca le cui conclusioni furono comunicate al SanPaolo IMI, pervenuto, per suo conto, a conclusioni analoghe.

Infine consentì, essendo tra l'altro emersa l'esistenza di attività estere riferibili alla signora Battistella, alla cessione, con atto 8 agosto 2002, allo stesso SanPaolo IMI di ogni ragione di credito e verso Battistella e verso Eurovalori ai fini di ogni possibile, diretta esecuzione.

Nell'assoluta impossibilità di far altrimenti fronte alle obbligazioni nei confronti del SanPaolo IMI, il liquidatore del Consorzio - dopo aver inutilmente prospettato anche un'eventuale cessio bonorum - si è visto costretto a sollecitare i soci della società consortile, in via principale, ad esprimere la propria eventuale disponibilità a farsi carico, pro-quota, del debito verso il SanPaolo IMI e, inoltre, a ricostituire nel Consorzio, prossimo ad esaurire le proprie risorse finanziarie, un minimo di liquidità necessaria a far fronte alle spese ordinarie della gestione.

La sollecitazione, fatta con nota 19 giugno 2003, in vista dell'assemblea del 16 luglio 2003, ha ricevuto, in questa, risposta negativa sul primo punto da tutti i soci. Di questi il solo Comitato ha assicurato la propria disponibilità sul secondo.

Il Comitato, per altro, con nota 4 agosto 2003, n. 124, indirizzata ai soci del Consorzio istituito il 25 settembre 1979 (Vecchio Consorzio), ha rilevato:

a. che è stato accertato, nel giudizio concluso da Cassazione 18 febbraio 2003, n. 2469, che il debito consortile consegue alla ratifica tacita, da parte del Consorzio, dei patti sottoscritti il 19 luglio 1979 dai Proff. Schlesinger e Cappon e dall'ing. Rovelli;

b. che la predetta ratifica deve farsi risalire a comportamenti dell'anno 1979 e dei primi mesi dell'anno 1980, fino al 25 febbraio 1980, sicuramente anteriori all'ingresso del Comitato nella compagine consortile con le modalità, gli scopi, e le funzioni di cui alla legge 28 novembre 1980 n.784 ed alla legge 5 febbraio 1982 n.25;

c. che il debito sub a. costituisce una sopravvenienza negativa - nemmeno a suo tempo dichiarata - che deve essere

coperta, ai sensi delle leggi appena citate, dagli Istituti e dalle Banche promotori e sottoscrittori dell'originario Consorzio.

Tanto rilevato, il Comitato ha sollecitato gli Enti citati a farsi carico del dovuto riservandosi espressamente, per il caso di inadempimento, anche azione risarcitoria.

A fronte delle contestazioni dei destinatari - che hanno osservato che le citate leggi speciali hanno autorizzato la partecipazione del Comitato al capitale del Consorzio previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura, da parte del Consorzio stesso, delle perdite della SIR Finanziaria a tutto il 30 giugno 1980 e che tale obbligo è stato adempiuto con l'avvenuta copertura delle suddette perdite - il Comitato, con nota 13 ottobre 2003, ha ribadito le sue richieste considerando chiaro l'onere dei soci originari della società consortile di provvedere a coprire le perdite di questa prima di coprire le perdite della controllata.

In proposito, non può che rammentarsi, come fa anche il liquidatore del Consorzio nella sua relazione al bilancio, quanto è storicamente certo.

E' certo:

- che l'originario piano di risanamento del gruppo SIR-Rumianca non tenne conto nè quantificò gli oneri finanziari poi assunti, per conto del costituendo Consorzio, dai Proff. Schlesinger e Cappon verso l'ing. Rovelli;
- che i mezzi di fatto apprestati al Vecchio Consorzio dai soci costituenti furono nettamente inferiori e a quelli previsti nel piano e a quelli convenuti dai soci promotori;
- che e per tale insufficiente capitalizzazione e per errata valutazione del fabbisogno del gruppo SIR-Rumianca il Vecchio Consorzio, non appena costituito e per tutto l'anno 1980, da una parte invocò un diverso intervento pubblico e, dall'altra, negò espressamente la ratifica dei patti del 19 luglio 1979;
- che si addivenne, essenzialmente con le citate leggi 28 novembre 1980 n.784 e 5 febbraio 1982 n.25, ad un intervento pubblico che, incentrato sulla costituzione di un Comitato ad hoc, fu articolato come segue:

- a) le società operative, già raggruppate nel Vecchio Consorzio, avrebbero continuato a far capo a questo;
- b) alle relative esigenze finanziarie ed alle relative perdite si sarebbe provveduto:
 - 1. a carico del Vecchio Consorzio, che, coperta ogni perdita pregressa, sarebbe stato ricapitalizzato per 100 miliardi di lire, di cui 40 a carico dei soci e 60 a carico dell'entrante Comitato;
 - 2. a carico del Comitato che, dotato di 500 miliardi di lire, avrebbe concorso al risanamento anche finanziario del gruppo facente capo, ora, al Nuovo Consorzio;
- c) Istituti e Banche titolari di crediti assistiti da garanzie reali avrebbero ceduti questi ultimi, realizzando il relativo valore nominale, alla CC.DD.PP., che in effetti riconobbe loro complessivi 1.704 miliardi di lire, e all'IMI in particolare 1.269 miliardi di lire.

L'operazione, in sintesi, trasferì il dissesto SIR e le relative, gravi cure nell'ambito pubblico non solo definitivamente limitando, quantitativamente (alla copertura delle perdite al 30 giugno 1980 e alla nuova capitalizzazione del Consorzio) e cronologicamente (al 30 giugno 1980), l'esborso degli Istituti di credito coinvolti ma consentendo a questi di incassare crediti, di fatto in nessun modo esigibili, per migliaia di miliardi di lire.

Considerato inoltre che il gruppo SIR avrebbe, successivamente al 30 giugno 1980, cumulato perdite per oltre 2.600 miliardi di lire, è di tutta evidenza che il consenso prestato dai predetti Istituti e Soci del Vecchio Consorzio all'operazione e, in particolare, il consenso prestato all'ingresso del Comitato nella compagine azionaria del Nuovo Consorzio e all'assunzione della maggioranza del relativo capitale fu molto largamente compensato.

E' del pari chiaro che il Consorzio, che già nella sua prima versione fu dotato di mezzi inferiori a quelli ritenuti necessari e contrattualmente promessi, fu onerato di un dissesto che con certezza avrebbe prodotto, anche successivamente al 30 giugno 1980, perdite per migliaia di miliardi di lire.

Tali perdite, il Nuovo Consorzio, con il concorso del Comitato, si è accollate in esecuzione di una legge che così disponeva.

Il punto sollevato dal Comitato è se la sopravvenienza negativa di cui si discute, sicuramente di competenza del periodo anteriore al 30 giugno 1980, deve, perciò, essere coperta a carico dei soggetti tenuti a coprire ogni perdita al 30 giugno 1980 nonché a sottoscrivere, per 40 miliardi di lire, il nuovo capitale del Consorzio.

In tal senso ha concluso il Comitato con la sua nota del 13 ottobre 2003; in senso contrario si sono espressi altri Soci ed il SanPaolo IMI in particolare.

La posizione del Comitato è, tuttavia, rimasta ferma ed anzi, con nota 2 agosto 2004 n. 127, lo stesso ha invitato il Liquidatore del Consorzio "a convocare l'Assemblea dei Soci perché deliberi in ordine all'avvio dell'azione giudiziaria correlata alla pretesa esplicitata nella nota n. 124 dallo stesso Comitato diretta, il 4 agosto 2003, ai soci interessati".

Nella riunione del 19 maggio 2005, poi, il Comitato – per altro auspicando che nell'ambito consortile si trovi sollecita e concordata soluzione ove si confermi impossibile recuperare dagli aventi causa dell'ing. Rovelli (e, se del caso, da altri), come sarebbe equo e giusto, quanto necessario a soddisfare le condivise pretese del SanPaolo IMI nei loro confronti – ha confermato le precedenti deliberazioni adottate sulla questione in data 13 luglio e 15 dicembre 2004.

In particolare, il Comitato ha deliberato:

- di avviare, nei tempi e nei modi opportuni, tenuto anche conto dell'evolversi del giudizio di rinvio in corso contro il SanPaolo IMI e degli esiti della causa penale in corso contro gli eredi Rovelli ed altri e dei possibili recuperi che in quella sede il SanPaolo IMI potrà ottenere – con conseguente alleggerimento della esposizione del CBS – azione risarcitoria nei confronti delle Banche e degli Istituti promotori e sottoscrittori, nel 1979, del Consorzio Bancario SIR – CBS spa nei sensi chiariti nella presente relazione;

del merito – la Banca si era tempestivamente determinata ad attivare altre iniziative giudiziali in Italia.

In particolare, la Banca, poiché la Battistella aveva, nelle more della prima esecuzione cautelare, trasferito la propria residenza anagrafica nella circoscrizione del Tribunale di Monza, ha attivato davanti a questo Tribunale, due distinte azioni cautelari ante causam in esito alle quali:

- **con provvedimento del 22.4.2004, confermato con modifiche dall'ordinanza del 5.7.2004, il SanPaolo ha ottenuto il sequestro conservativo, sino a concorrenza di euro 650.000.000, sui pacchetti azionari, che rappresentano (in parte direttamente e in parte attraverso società estere interposte) la totalità del capitale sociale della Banca Commerciale Lugano, trasferiti dalla signora Battistella ai figli non coinvolti nel processo penale di Milano e precisamente Angela Ursula Rovelli, Anna Rita Rovelli e Oscar Rovelli. Il sequestro è stato eseguito sia in Svizzera che in Lussemburgo e le suddette partecipazioni azionarie sono ora bloccate;**
- **con altro provvedimento emesso in data 10.6.2004, confermato senza modifiche dall'ordinanza del 24.6.2004, il SanPaolo ha ottenuto il sequestro conservativo, sino alla concorrenza di euro 650.000.000, su tutti i beni della signora Battistella. Detto provvedimento, superate le opposizioni proposte dalla debitrice, è stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera dalla Camera Civile del Tribunale d'Appello di Lugano con provvedimento dell'1.2.2005.**

Nei termini di legge sono quindi state radicate le due distinte cause di merito all'instaurazione delle quali i suddetti sequestri erano propedeutici e precisamente:

- **con citazione del 22.7.2004, azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia dei trasferimenti delle azioni comportanti la partecipazione totalitaria nel capitale della Banca Commerciale Lugano effettuati dalla signora Battistella in favore dei figli;**
- **con altra citazione del 22.7.2004, azione di risarcimento dei danni derivanti da reato ex art. 185, comma 2, c.p., contro la medesima Battistella, in relazione ai noti fatti di corruzione accertati nei di lei confronti dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 4688 del 29 aprile – 5 agosto 2003.**